



**Comunità Montana
di Valle Trompia**

Via G. Matteotti, 327 – 25063 GARDONE V.T. (BS)
TEL. 030-833741 - FAX 030-8910999 C.F. 83001710173
www.cm.valletrompia.it - ufficiotecnico@cm.valletrompia.it

ACCORDO QUADRO ART. 54 DEL D.LGS. N. 50/2016 CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA’ DI BANDI, AVVISI ED ESITI DI GARA, SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE PER ANNI 4 (QUATTRO)

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

TRA

La Comunità Montana di Valle Trompia (di seguito denominata “stazione appaltante”), Vian..... C.F. e P. IVA....., rappresentata nel presente atto da nato a..... il .../.../..., domiciliato/a per la carica in vian....., a....., nella sua qualità di Direttore

E

l'Impresa....., con sede in n....., P. IVA....., C. F....., iscritta alla CCIAA di al n....., di seguito anche appaltatore o fornitore o impresa in persona del Sig....., nato/a..... (.....) il .../.../..., nella sua qualità di....., munito dei necessari poteri come da.....

l'anno, il giorno [...] del mese di [...], presso i locali come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Accordo Quadro

Premesso che

Con determinazione n. 343 del 06/11/2020 veniva indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) Legge 120/2020 avente ad oggetto AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' DI BANDI AVVISI ED ESITI DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE TRAMITE LO STRUMENTO DELL'ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3 D.LGS. 50/2016 S.M.I.

Con il suddetto provvedimento venivano altresì approvati:

- a. Richiesta di indizione di gara alla CUC Area Vasta Brescia Sede territoriale di Valle Trompia;
- b. Schema di Accordo quadro;
- c. Capitolato Tecnico;
- d. Quadro Economico;

La suddetta procedura è stata pubblicata in datasulla piattaforma Sintel

Con determinazione n. __ del __/__/2020, la stazione appaltante ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura di gara, e disposto l'aggiudicazione in favore dell'impresa, quale soggetto che ha presentato la migliore offerta in sede di gara.

L'Aggiudicatario ha documentalmente ed esaustivamente comprovato il possesso dei requisiti di capacità generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. e dei requisiti speciali previsti dalla Lettera di Invito, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla lex specialis dell'affidamento.

A mezzo di polizza [bancaria] [assicurativa] emessa in data [.../.../2020] da [.....], sub n. [...] per l'importo di euro [...], l'Aggiudicatario ha ritualmente prestato in favore della stazione appaltante la cauzione definitiva di cui all'art 103 del dlgs 50/2016 conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento.

Le Parti, con il presente accordo, intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti il servizio oggetto dell'Accordo Quadro

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

AVVERTENZE GENERALI

Nell'ambito del presente documento contrattuale, verranno adottate le seguenti definizioni:

- Accordo Quadro (art. 3 comma primo lett. iii e art.54 del D. Lgs.50/2016) è un accordo concluso tra la Stazione Appaltante e un operatore economico, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante il periodo indicato;
- Ordinativo di fornitura è una comunicazione, il cui oggetto sarà determinato di volta in volta, in applicazione del contenuto prefissato nell'Accordo Quadro, previa assunzione della relativa determina di impegno spesa che varrà quale ordinativo di fornitura. Una volta stipulato l'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario avrà, quindi, l'obbligo di effettuare le prestazioni oggetto dell'A.Q.
- L'Accordo Quadro segue le leggi, i regolamenti, le circolari, le prescrizioni e le istruzioni vigenti emanate da Unione Europea, Stato, Regione. Le suddette disposizioni sono integrate dalle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e del presente A.Q. L'obbligo si estende automaticamente, senza ulteriori atti, alle eventuali normative che entrassero in vigore durante lo svolgimento del presente contratto. L'Aggiudicatario, con la firma dell'Accordo Quadro, assume fra l'altro, l'obbligo del rispetto delle normative per il proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori e/o cottimisti e per quello dell'Amministrazione in visita per controlli e rilievi.
- Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, comunque inerenti il presente Accordo Quadro, dovranno avvenire in lingua italiana.

Articolo 1 – OGGETTO E VALORE ECONOMICO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale per l'esecuzione del servizio di pubblicazione di Bandi, Avvisi ed Esiti di gara sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana e su quotidiani a diffusione nazionale e locale per le procedure di gara espletate dalla C.U.C. Area Vasta Brescia – Sede Distaccata Territoriale di Valle Trompia (di seguito CUC) nonché da quelle indette da Comunità Montana di Valle Trompia (BS), compresi i relativi servizi accessori minimi garantiti connessi, consistenti nell'analisi della rispondenza alle linee guida pubblicate sul portale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e a criteri di ottimizzazione dell'impaginazione.

Dall'Accordo quadro non discendono obblighi all'acquisto di quantitativi minimi e predeterminati di beni. Con l'Accordo quadro, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei predetti soggetti a prestare tutti i servizi dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico, nella misura richiesta dalla CUC mediante gli ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico massimo stimato in € 162.299,20; Tale importo è da intendersi presunto e non garantito, in quanto quantificato in via presuntiva sulla base dell'analisi della spesa storica sostenuta dalla CUC nel corso dell'ultimo biennio, con prudenziale arrotondamento in eccesso; non è in alcun modo impegnativo o vincolante per la CUC: dall'adesione all'Accordo quadro non discende alcun obbligo per il soggetto contraente di acquistare un quantitativo minimo di prodotti ovvero di raggiungere l'importo presunto di cui sopra.

Il presente Accordo disciplina, quindi, le condizioni generali degli Ordinativi di fornitura, rappresentati dalle determine di impegno di spesa assunte, di volta in volta, in funzione delle necessità contingenti di pubblicazione e non è fonte di alcuna obbligazione per la CUC nei confronti dell'Appaltatore. L'Accordo quadro è fonte di obbligazione nei confronti dell'Appaltatore solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di fornitura.

Articolo 2 – DURATA

Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'Articolo 1, il presente Accordo Quadro, d'ora in poi A.Q., avrà la durata di 4 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.

Nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente Articolo 1, l'A.Q. verrà considerato concluso.

Per la durata dell'A.Q. si intende il periodo entro il quale possono venir emessi Ordinativi di Fornitura. L'A.Q. resta comunque valido, efficace e vincolante per la regolamentazione degli Ordinativi di fornitura già sottoscritti e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi, anche successivamente alla sua conclusione. Non possono essere sottoscritti Ordinativi di fornitura qualora sia esaurito l'importo massimo di cui all'Articolo 1.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere l'A.Q. in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nell'A.Q. medesimo.

Articolo 3 – MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'A.Q.

Il soggetto contraente utilizza l'A.Q., in funzione delle necessità contingenti di pubblicazione, mediante l'individuazione dell'impegno di spesa nel bilancio dell'anno in corso con l'assunzione della relativa determina di spesa che varrà quale Ordinativo di fornitura.

Articolo 4 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo contrattuale sarà determinato sommando l'ammontare delle spese richieste dal Poligrafico e Zecca dello Stato, nonché da ciascuna testata a diffusione nazionale e locale in base alle vigenti tariffe alla provvigione unica, intesa quale percentuale richiesta dall'Appaltatore a titolo di compenso per le spese di gestione per l'effettuazione del servizio da applicarsi sul valore delle suddette spese.

Sull'ammontare come sopra determinato dovrà essere applicata l'IVA nella misura di legge. L'importo relativo alle spese richieste dal Poligrafico e Zecca dello Stato dovrà inoltre essere incrementato dal bollo.

Gli importi da corrispondere al Poligrafico e Zecca dello Stato e alle testate a diffusione nazionale e locale dovranno essere anticipati dall'Appaltatore.

Alla luce delle modalità di calcolo suesposte non sussiste revisione periodica dei prezzi.

Nessun onere aggiuntivo può essere richiesto dall'Appaltatore. Nella provvigione unica si intende compreso e compensato, senza eccezione, ogni spesa che occorra al compimento della fornitura o all'esecuzione dei servizi previsti dal Capitolato Tecnico.

Per l'intera durata dell'A.Q. non è prevista alcuna modifica delle condizioni offerte in sede di gara.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione dell'A.Q. e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Articolo 5 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo in favore dell'Appaltatore è effettuato sulla base delle fatture emesse dallo stesso.

Tutte le fatture devono essere inviate in modalità elettronica al codice univoco del soggetto contraente. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità.

L'Appaltatore invia le fatture elettroniche posticipate al soggetto contraente. L'emissione delle fatture è subordinata alla effettiva pubblicazione del Bando o dell'Avviso o dell'Esito di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulle testate dei quotidiani a diffusione nazionale e locale sulla base del relativo Ordinativo di Fornitura trasmesso dalla CUC.

La fattura deve contenere i seguenti dati:

- Codice CIG dell'Ordinativo di fornitura;
- Codice univoco
- Denominazione e P.IVA del soggetto contraente;
- IVA di legge;
- Importo dei bolli;
- Dicitura recante "IVA versata dall'ente pubblico ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972"
- Oggetto dell'ordinativo di fornitura;
- Importo totale della fattura.

Il soggetto contraente, che rientra nel regime di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), L. 190/2014 (split payment), provvederà a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto del Fornitore.

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora il soggetto contraente abbia contestato al Fornitore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste da prescrizioni di legge, dal presente Accordo quadro, dagli ordinativi di fornitura, dal capitolato tecnico o dall'offerta presentata in sede di gara. La sospensione sarà preceduta dal procedimento di cui al successivo articolo 15 "livelli di servizio e verifiche sull'esecuzione". Una volta esaurito il procedimento di contestazione, il soggetto contraente procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.

Il soggetto contraente provvede al pagamento del dovuto a favore del Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondarie, vigente in materia. In particolare, il pagamento delle fatture è stabilito a 30 giorni dalla data dell'attestazione della conformità della prestazione contrattuale, qualora si riceva la fattura in epoca antecedente a tale data. In caso di ricevimento successivo, il termine di 30 giorni decorre dalla data di ricevimento della fattura.

Il Fornitore non potrà avanzare nessuna pretesa per eventuali ritardi nel pagamento delle fatture per cause non imputabili all'Amministrazione.

La liquidazione delle fatture avviene esclusivamente a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato dichiarato dal Fornitore, secondo quanto previsto al successivo articolo 8 "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari"

In nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'erogazione della prestazione dei servizi; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Accordo quadro si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC dalla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per le suddette inadempienze del Fornitore nei pagamenti relativi all'Accordo Quadro in quadro in oggetto.

Articolo 6- RESPONSABILE DELL'ACCORDO

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente AQ, l'aggiudicatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante le generalità del Responsabile dell'accordo e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali. Il Responsabile dell'accordo rivestirà l'incarico di rappresentante dell'aggiudicatario e avrà poteri decisionali per trattare e concordare, con il DEC, le azioni tecniche inerenti lo svolgimento delle prestazioni.

Articolo 7 – GARANZIA DEFINITIVA

Preliminarmente alla stipulazione del presente A.Q. l'aggiudicatario ha costituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 103 del Dlgs 50/2016 apposita garanzia fidejussoria pari aossia nella misura del..... rispetto all'importo posto a base di gara, mediante fidejussione bancaria..... o polizza assicurativache prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante

La garanzia definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di A.Q., compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali ordinativi di fornitura che l'Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione di questi ultimi, nonché il risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. La garanzia copre, inoltre, il rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'Aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di collaudo, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del codice civile, nascenti dall'esecuzione del presente Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura ricevuti, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore.

L'Amministrazione ha, altresì, il diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto in danno dell'aggiudicatario e per il pagamento di quanto dovuto da quest'ultimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, notificata a mezzo PEC dal Servizio Centrale Unica di Committenza

A norma dell'art. 103 comma quinto del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero A.Q., nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è automatico, con la sola condizione della preventiva consegna da parte dell'Aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultima prestazione seguita nell'ambito dell'A.Q.

Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente A.Q. non siano affidati integralmente le prestazioni per l'intero importo complessivo presunto, l'eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultima prestazione seguita nell'ambito dell'A.Q.

Qualora a seguito del presente A.Q. non venga affidato alcun ordinativo di fornitura il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale stabilito per il presente A.Q. In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, all'Aggiudicatario del presente A.Q. sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo.

Articolo 8 – TERMINI UTILI PER L'ESECUZIONE E ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI SINGOLI ORDINATIVI DI FORNITURA

Il tempo per ultimare le prestazioni sarà indicato di volta in volta nell'ordinativo di fornitura di riferimento conseguente all'A.Q. In caso di ritardo troveranno applicazione le penali di cui al successivo art. 12.

Per ciascun ordinativo si darà atto annualmente, dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni disposte dal DEC, mediante la redazione, in contraddittorio con l'Aggiudicatario, di apposito certificato di ultimazione delle prestazioni.

Per ciascun ordinativo, il DEC, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, annualmente, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni, e stante la coincidenza di ruoli tra RUP e DEC, ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Articolo 9 – CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Tutte le prestazioni previste negli ordinativi di fornitura discendenti dall'A.Q. saranno accertati in contraddittorio tra il DEC e l'Aggiudicatario e contabilizzati con riferimento al quadro economico posto a base di gara per l'affidamento del presente A.Q. al netto del ribasso offerto in sede di offerta.

Articolo 10 – LIVELLI DI SERVIZIO E VERIFICA DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile competente alla gestione degli Ordinativi di fornitura accerta che il servizio sia eseguito a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, nel rispetto delle condizioni, modalità termini e prescrizioni contrattuali e della normativa di settore in quanto applicabile, attestandone la conformità.

Il Soggetto contraente si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il Fornitore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del Fornitore di tutte le prescrizioni contenute nel presente Accordo quadro, negli Ordinativi di fornitura e nel capitolato tecnico, in particolare i controlli di rispondenza e di qualità.

Qualora dalle verifiche operate dai soggetti contraenti il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste ovvero, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per la loro gravità risoluzione di contratto, il soggetto contraente contesterà mediante PEC al Fornitore le inadempienze riscontrate, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

Qualora il richiamo avesse esito negativo (constatando il persistere dell'inadempienza) o il Fornitore non comunicasse le proprie controdeduzioni nel termine assegnato ovvero dovesse fornire elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verranno applicate le penali di cui al successivo articolo 16, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 11 – SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

E' vietato cedere, anche parzialmente, e/o subappaltare la fornitura assunta, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento di eventuali danni e delle spese causate alla Comunità Montana per la risoluzione anticipata dello stesso.

Nel caso in cui l'esecutore, in sede di gara, abbia fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento previsto dall'art.

89 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la Stazione Appaltante, per il tramite del DEC, ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l'effettiva disponibilità ed utilizzo dell'impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente, appartenenti all'impresa ausiliaria.

In particolare l'impresa avvalente dovrà avere la possibilità, per l'intera durata dell'appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant'altro, in disponibilità dell'impresa ausiliaria, necessario per la corretta esecuzione delle prestazioni nel rispetto dei tempi di esecuzione.

L'accertamento da parte del DEC di prestazioni non eseguite a regola d'arte da parte dell'esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell'impresa avvalente di tutte le risorse dell'impresa ausiliaria darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 12 -PENALI

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore comporteranno l'applicazione delle penali riportate nella tabella seguente.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione dei provvedimenti sopra indicati, saranno contestati al Fornitore per iscritto dalla CUC.

La CUC potrà scomputare le penali e gli altri crediti dalla stessa maturati dai corrispettivi spettanti (sia in corso d'opera sia in sede di liquidazione finale) al Fornitore a qualsiasi titolo oppure, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva rilasciata dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato non preclude il diritto della CUC a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti a causa dei ritardi.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione cui si riferiscono le penali medesime.

Ipotesi di inadempimento sanzionato con penale	Valore della penale
Pubblicazione su testata diversa da quella concordata	€ 200,00
Mancata osservanza della tempistica di pubblicazione richiesta	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
Mancato invio della reportistica richiesta, di cui all'art. 7 del capitolato tecnico	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
Mancato invio, nei tempi e nelle modalità concordate, della copia delle pubblicazioni effettuate	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Alla seconda contestazione per la stessa violazione, nel periodo di vigore dell'A.Q., la penalità prevista sarà raddoppiata. Qualora l'appaltatore fosse sottoposto al pagamento di una terza penale per la stessa infrazione, l'Ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso oltre all'applicazione della penale, il cui importo sarà triplicato, l'Ente appaltante riscuoterà il deposito cauzionale, fatta salva l'applicazione delle maggiori spese sostenute in conseguenza della risoluzione.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Articolo 13 - RECESSO

L'Amministrazione ha diritto nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dall'Accordo quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante PEC. Il recesso dal contratto comporterà la decadenza/recesso dei/dai relativi Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- Qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dalla documentazione di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- Qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

Nei casi di recesso per giusta causa, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione.

Articolo 14 – RISOLUZIONE

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

Risoluzione dell'Accordo Quadro:

- a) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (si veda art. 13 del presente Schema di A.Q.);
- b) venir meno, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- c) cessione, da parte dell'Aggiudicatario, dell'Accordo Quadro o di singoli ordinativi di fornitura;
- d) inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- e) risoluzione di n. 1 (uno) ordinativo di fornitura: nel caso in cui intervenga una risoluzione, per qualsiasi ragione indicata nel presente Schema di Accordo Quadro, che determina la risoluzione stessa di un ordinativo, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo, ritenendo l'Aggiudicatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori ordinativi di fornitura stipulati tramite l'Accordo ed in corso d'opera;

- f) reiterati e gravi inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente A.Q.;
- g) ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).

Risoluzione degli ordinativi di fornitura:

- h) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (si veda art. 13 del presente Schema di A.Q.);
- i) grave e reiterato inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo alle modalità e ai tempi di esecuzione dell'ordinativo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- j) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell'ORDINATIVO specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- k) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

Costituisce altresì ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell'Affidatario, l'ipotesi di violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" (art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001) approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 21.01.2014, n. 33;

La risoluzione dell'Accordo Quadro e dei singoli ordinativi di fornitura, nei casi succitati, sarà comunicata all'Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.

La risoluzione potrà altresì avvenire nei casi ed alle condizioni previste dall'art.108 commi 1 e 1 bis del dlgs 50/2016, nonché necessariamente nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

Il DEC/RUP, inoltre, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, redige apposita relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore e formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del DEC/RUP dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC/RUP gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In sede di liquidazione finale del servizio riferita all'appalto risolto, è posto a carico dell'appaltatore l'onere derivante dalla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve, infine,

provvedere al ripiegamento dei cantieri e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Contestualmente alla risoluzione dell'Accordo Quadro la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dell'Accordo per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 15 – INTERPELLO

In conformità a quanto previsto dall'art.110 del d.lgs. n. 50/2016, nel caso in cui sopravvenga il fallimento dell'Aggiudicatario del presente A.Q. o la liquidazione coatta, o il concordato preventivo ovvero altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del medesimo o sia disposta la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 108 e 110 del medesimo d.lgs 50/2016 o il recesso ai sensi del D. Lgs. n.159/2011, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Trovano altresì applicazione le ulteriori disposizioni previste dall'art. 110 con riferimento ai casi di curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero di impresa ammessa al concordato con continuità aziendale. Si applica altresì la disposizione di cui al comma 6 del richiamato articolo.

Articolo 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell'esecutore, senza obbligo di motivazione.

In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'accordo quadro, con questo stipulato.

Articolo 17 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Aggiudicatario del presente accordo quadro si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normative antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D. L.12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della citata L. n.136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dell'A.Q.

L'Aggiudicatario del presente A.Q., in relazione a ciascun ordinativo di fornitura, si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora le transazioni relative al presente A.Q., siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il presente contratto di A.Q. si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art.3, comma8, della L. n.136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n.217/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L.13 agosto 2010 n.136 così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217

Articolo 18 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Fornitore e tutto il personale dipendente dello stesso dovrà mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio stesso; non dovrà divulgarli in alcun modo e in nessuna forma e non dovrà farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione, restando quindi vincolato al segreto professionale.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo quadro ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 19 – SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione dell'accordo quadro sono a carico dell'Aggiudicatario.

Sono inoltre carico dell'Aggiudicatario:

- tutte le ulteriori eventuali spese di bollo inerenti gli atti occorrenti, per ciascun ordinativo di fornitura conseguente all'A.Q.;
- i costi istruttori relativi alla procedura di affidamento, come specificati dal Bando di gara.

Articolo 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente Accordo quadro, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

L'Amministrazione, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell'Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura.

I dati conferiti ai fini dell'esecuzione del presente Accordo quadro saranno oggetto di trattamento manuale, informatico e telematico da parte dell'Amministrazione esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.
Il Titolare, nonché Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente dell'Area Tecnica della Comunità Montana di Valle Trompia l'Arch. Fabrizio Veronesi.

Articolo 21 – CONTROVERSIE

La Stazione appaltante ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha escluso la possibilità di deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto. Trovano in ogni caso applicazione gli artt. 205 e 206 del Codice che prevedono la possibilità di addivenire ad accordi bonari qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico delle prestazioni possa variare tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, secondo quanto disposto dall'art. 205 commi 2-7 del codice.
Il Foro competente è quello di Brescia.

Per la Stazione Appaltante

.....

(documento sottoscritto digitalmente)

L'Appaltatore

.....

(documento sottoscritto digitalmente)